



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 28-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA T.A.R.I. PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Bentoglio Manuel	Sindaco	P
Epis Ermenegildo	Consigliere	P
Iudica Giovanni	Consigliere	P
Sorti Simonetta	Consigliere	P
Bentoglio Rosangela	Consigliere	P
Facchi Beatrice	Consigliere	P
Giangregorio Lorenza	Vice Sindaco	P
Troia Lino	Consigliere	P
Bassis Nunzia	Consigliere	P
Esposti Edvin	Consigliere	P
Barcella Anna	Consigliere	P
Vitali Giovanni Battista	Consigliere	P
Stefanello Angelo	Consigliere	P
TOTALE PRESENTI		13
TOTALE ASSENTI		0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa **CONCILIO LEONILDE** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENTOGGIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Punto n. 5 all'ordine del giorno
Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

SINDACO. Punto numero 5: approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2021.
Assessore Epis, grazie.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. A seguito dell'approvazione del piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale che prevede un importo di 676.600, si deve provvedere alla determinazione delle tariffe Tari per la copertura dei predetti costi.

I coefficienti utilizzati per il campo tariffe per le singole categorie di utenze sono quelli previste dal DPR 158/99.

Il decreto legislativo 73/2021, in vigore dal 26 maggio 21, ha previsto ulteriori misure urgenti a sostegno delle imprese e dei servizi territoriali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ed attenuare l'impatto finanziario delle predette categorie economiche da COVID-19, erogando al Comune di Grassobbio un contributo finalizzato alla Tari di 59.800 € circa, che verrà aumentato di un'ulteriore quota di 50.000 € con fondi del bilancio comunale risultanti dall'avanzo vincolato destinato all'emergenza COVID-19.

Le predette agevolazioni tariffarie individuate verranno applicate direttamente d'ufficio per le utenze non domestiche col l'addebito dell'importo già al netto delle stesse in fase di bollettazione che avranno efficacia solo per l'anno 2021.

Le riduzioni vengono applicate nella misura del 60% sia per la parte fissa che per la parte variabile alle seguenti categorie economiche che hanno dovuto subire una chiusura più prolungata: alberghi, negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta; categorie 15: negozi particolari quali filatelie, tende, tessuti, tappeti; alla categoria 17: attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetiste; alla categoria 22: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; alla categoria 23: birrerie, mense, hamburgerie; alla categoria 24: bar, caffè, pasticcerie; e alla categoria 30: discoteche e night club.

Non viene applicata nessuna riduzione alle seguenti categorie; alla 12: banche ed istituti di credito; alla 14: edicola, farmacia, tabaccaio; alla 25: supermercato, pane, pasta, macellerie, salumerie, formaggi, generi alimentari.

Mentre a tutte le altre non elencate adesso la misura viene ridotta del 20%.

Le tariffe domestiche subiranno una variazione che va da un meno 7,58% ad un più 11,02%.

La maggiorazione si verifica soprattutto nei casi di superfici minime con un numero maggiore di occupanti in quanto la parte variabile incide maggiormente della parte fissa.

Le utenze non domestiche vedono un aumento che va dal 7,56% al 13,51%; ma considerando le riduzioni di cui sopra avranno tutte comunque un beneficio.

Come stabilito con delibera 22 dal 28 aprile 2021, il pagamento della Tari avverrà secondo le seguenti modalità: prima rata conto pari al 50% con scadenza 16 luglio 2021; e seconda rata a saldo conguaglio con scadenza il 16 dicembre il 2021.

La discussione è aperta.

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Se non mi sbaglio da quest'anno le unità produttive potevano rinunciare al servizio comunale e avvalersi di un servizio privato.

Vorrei chiedere quanti hanno aderito finora.

E mi sembra che poi questo argomento sia slittato a fine anno o all'anno prossimo.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. È stato il tutto rimandato al 1° gennaio 2022.

Comunque intanto che hanno fatto richiesta saranno una decina, una ventina forse.

Però ci sono delle situazioni che chiedono di fare il servizio pubblico; alcuni hanno chiesto di andare avanti, altri invece di scorporare quella che sarà la parte produttiva e la parte dei magazzini del prodotto finito, perché poi ci sono anche i magazzini del prodotto non finito che sono soggetti, gli uffici che sono soggetti comunque, le mense, le aree esterne; che comunque sono soggetti.

È solo la parte produttiva, i magazzini del prodotto finito che viene esentata.

C'è un dubbio anche sui magazzini del prodotto finito; aspettiamo le direttive per il 31/12/2021.

CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Una cortesia: il 60 e il 20% lo stabilisce lo Stato o lo decidiamo noi?

Noi? Visto che ci sono i soldini non possiamo attingere ai 500 e qualcosa per alzare le tariffe?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Ormai sono state stabilite queste due cifre perché c'era il pericolo che andassero sotto addirittura con la prima rata; pagando la prima rata al 50% sul 50% dell'anno scorso poteva succedere che a dicembre avremmo dovuto restituire i soldi con un disservizio eccezionale.

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Scusate, per l'utente medio non c'è nessun aumento? Facciamo un nucleo familiare di quattro persone che ha 100 m quadri; rispetto all'anno scorso è aumentato?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Adesso in questi giorni sta arrivando la prima rata; però è il 50% dell'anno scorso, basiamoci caso su quello.

Comunque la media per una famiglia di quattro persone con 100 metri quadri, bene o male rimane invariata; mentre invece se fosse una famiglia con sei abitanti e 60 metri quadri, quella aumenta di 12/13%.

CONSIGLIERE ESPOSTI EDVIN. Ci sono alcuni Comuni che fanno delle tariffe puntuali: uno paga in base all'immondizia che produce e tutto il resto; il Comune sta pensando a introdurre questo tipo di pagamento, di tassazione?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Parlo personalmente, non come amministrazione.

Io sono un po' contrario e ti dico anche perché.

Perché dopo devi pagare anche i rifiuti abbandonati sulla strada.

I controlli... ad avere il personale.

L'ha introdotta per esempio Bagnatica, e il Sindaco di Brusaporto si è incavolato nero perché gli gettavano tutti i rifiuti su Brusaporto; ti dico come stanno le cose.

SINDACO. Uguale da noi: multe ai residenti di Zanica perché le portano qua.

Comunque sto valutando se metterla, la sto valutando; adesso come adesso nel 2021 ovviamente no anche perché ci vuole un tempo materiale per programmarla e via discorrendo.

Non è un no categorico di sicuro, bisogna valutarla.

Però ci sono queste cose che veramente capitano; è quello che ci ferma un po'.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Se dovessimo prevedere per l'anno prossimo dobbiamo partire subito adesso, perché altrimenti non c'è il tempo materiale per fare le cose: acquistare i chip e tutte le cose che servono.

CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Un'ultima cosa.

Io ne avevo parlato in commissione e sembrava una battuta, ma chi ha gli animali non produce di più?

Mi spiace perché agli animali, il cane o il gatto, non produce più rifiuto?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Sì, ma purtroppo non sono tassabili perché il Comune può mettere solo tasse se previste dalla legge; se le tasse non sono previste dalla legge il Comune non le può mettere.

CONSIGLIERE ESPOSTI EDVIN. io ho le tartarughe che mi mangiano i rifiuti, le bucce delle mele, l'insalata che scarto.

Sto scherzando.

Dopo abbandoni anche cani e gatti insieme ai rifiuti.

SINDACO. Passiamo alla votazione.

Favorevoli? Maggioranza più Vitali e Stefanello. Contrari? Nessuno. Astenuti? Barcella ed Esposti.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli? Maggioranza, Vitali e Stefanello. Contrari? Nessuno. Astenuti? Barcella ed Esposti.

PREMESSO che:

- a) l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

c) nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a Servizi Comunali spa, società per azioni a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, ed opera secondo il modello organizzativo dell'*in-house providing*, tramite affidamento di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 04/08/2015, come da Disciplinare di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2015, per anni 10 (dieci) a decorrere dal 1/1/2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 21/05/2014 adottata ai sensi dell'articolo 52, del D.L n. 446 del 1997;

VISTI in particolare:

- a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*;
- b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *"Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."*;
- d) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 l'ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

CONSIDERATO che l'ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nel Quadro tariffario 2021 allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 57/2020/R/RIF, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina delle tariffe della TARI, l'Autorità conferma il procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni assunte dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

DATO ATTO che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE la complessità del quadro normativo di riferimento e le criticità dovute alla pandemia generata dal virus COVID-19 e al suo perdurare nel corso del 2021;

RICHIAMATE:

- a) la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- b) la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 *“adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza*

- epidemiologica da covid-19*”, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF;
- c) la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;

CONSIDERATO che:

- a) dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;
- b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell’ARERA avente per oggetto la “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, il quale espone un costo complessivo di Euro 676.600,00 di cui parte variabile pari a € 419.006,00 e parte fissa pari a € 257.594,00;
- c) il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali nell’ approvazione dei piani finanziari e delle tariffe della TARI per l’anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020)¹;
- d) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

VISTO il prospetto delle tariffe del tributo TARI, redatto ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato da ultime dall’ art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale prevede, tra l’altro, che *“il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

DATO ATTO CHE:

- a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l’elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dal Quadro tariffario 2021 allegato alla presente deliberazione;
- c) l’importo della manovra tariffaria della TARI a copertura dei costi previsti dal piano finanziario è pari ad € 676.600,00 di cui parte fissa € 257.594,00 e parte variabile € 419.006,00;
- d) ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L 25 maggio 2021, n. 73 il Comune ha individuato categorie TARI non domestiche cui applicare riduzioni percentuali delle componenti Fissa e Variabile al fine

di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività causate dalla pandemia da Covid-19;

RITENUTO pertanto di poter concedere ad alcune categorie di contribuenti, -utenze non domestiche- interessate alle chiusure/restrizioni obbligatorie, specifiche riduzioni tariffarie della TARI sia sulla parte fissa che variabile della tariffa come dalle tabelle allegate:

UTENZE NON DOMESTICHE - riduzione del 60 % parte fissa e parte variabile

07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Birrerie, mense amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
30	Discoteche, night club

ALTRE UTENZE NON DOMESTICHE - riduzione del 20% parte fissa e parte variabile

01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
06	Esposizioni e autosaloni
11	Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)
12	Banche ed istituti di credito
12	Studi medici compresi nella categoria (Banche ed istituti di credito)
12	Studi professionali compresi nella categoria (Banche e istituti di credito)
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
18	Attività artigianale tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali con capannoni di produzione beni specifici
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio

DATO ATTO che le agevolazioni tariffarie individuate verranno applicate direttamente "d'ufficio" per le utenze non domestiche, con l'addebito dell'importo già al netto delle stesse in fase di bollettazione TARI 2021;

CONSIDERATO il DL n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), in vigore dal 26.5.2021, che ha previsto ulteriori misure urgenti a sostegno di imprese, lavoratori, giovani, salute e servizi territoriali, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO in particolare l'art. 6 co. 1 prevede: " *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche*";

ATTESO che le agevolazioni straordinarie che si intendono adottare avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a mitigare i gravi effetti socio-economici patiti da alcune categorie di utenze in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria;

DATO ATTO che il minor gettito TARI derivante dalle predette agevolazioni, stimato in circa € 109.800,00, dovrà essere finanziato mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 - consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio ed in particolare:

- € 59.800,00 con trasferimento del ministero ai sensi dell'art. 6 D.L. "Sostegni Bis";
- € 50.000,00 mediante applicazione di avanzo vincolato destinato ad emergenza Covid-19;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2021 avente per oggetto: "Differimento dei termini dei versamenti Tariffa Rifiuti anno 2021", che stabilisce per la TARI le scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^a rata acconto pari al 50%, con scadenza 16/07/2021
- 2^a rata saldo, conguaglio con scadenza 16/12/2021

Il versamento della TARI per l'anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod.F24).

RICHIAMATO l'art. 32, del regolamento comunale per l'applicazione della TARI, recante la disciplina della riscossione della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare l'allegato Quadro tariffario 2021 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020);

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'articolo 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (in G.U. Serie Generale n.13 del 18-01-2021) in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

VISTO l'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69) recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) il quale dispone che: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 aprile 2021 e successivamente prorogato ulteriormente al 31/05/2021 con D.L. n. 56 del 20/04/2021;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69) il quale dispone che "5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022".

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che l'organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Sig.a Brasi Mara;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri assenti n. 0

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 2 (Barcella, Esposti)

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", come risulta dall'allegato "**Quadro Tariffario**", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per pari periodo, approvato con propria precedente deliberazione n. 34 in odierna seduta;

3. DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4. DI STABILIRE, per l'anno 2021 specifiche riduzioni/agevolazioni della TARI con la precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario TARI, nelle misure di seguito indicate per specifiche categorie di utenze:

UTENZE NON DOMESTICHE - riduzione del 60 % parte fissa e parte variabile

07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
15	Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Birrerie, mense amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
30	Discoteche, night club

ALTRE UTENZE NON DOMESTICHE - riduzione del 20% parte fissa e parte variabile

01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
06	Esposizioni e autosaloni
11	Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)
12	Banche ed istituti di credito
12	Studi medici compresi nella categoria (Banche ed istituti di credito)
12	Studi professionali compresi nella categoria (Banche e istituti di credito)
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
18	Attività artigianale tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali con capannoni di produzione beni specifici
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio

5. DI DISPORRE che le agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche individuate al punto 4. verranno applicate direttamente “d’ufficio” con l’addebito dell’importo già al netto delle stesse in fase di bollettazione TARI 2021;

6. DI DARE ATTO che il minor gettito TARI derivante dalle predette agevolazioni, stimato in circa € 109.800,00, dovrà essere finanziato mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio ed in particolare:

- € 59.800,00 con trasferimento del ministero ai sensi dell’art. 6 D.L. ” *Sostegni Bis*”;
- € 50.000,00 mediante applicazione di avanzo vincolato destinato ad emergenza Covid-19;

7. DI DARE ATTO che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall’art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e pertanto la copertura dell’entrata a titolo di TARI per tali categorie di utenze è assicurata del predetto canone;

8. DI CONFERMARE per l’anno 2021 le scadenze e le modalità già definite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2021 avente per oggetto: “*Differimento dei termini dei versamenti Tariffa Rifiuti anno 2021*”, che stabilisce per la TARI le scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1[^] **rata acconto** pari al 50%, con scadenza 16/07/2021
- 2[^] **rata saldo**, conguaglio con scadenza 16/12/2021

Il versamento della TARI per l’anno 2021 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

9. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

10. DI DISPORRE l’invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

11. DI DISPORRE altresì la trasmissione di copia della presente deliberazione ad ARERA, ai sensi dell’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF.

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel,

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

- Consiglieri presenti n. 13
- Consiglieri assenti n. 0
- Consiglieri votanti n. 11
- Consiglieri favorevoli n. 11
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. (Esposti e Barcella)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.

IL Sindaco
BENTOGLIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Grassobbio



Quadro tariffario 2021

Anno 2021

Data di riferimento: 13/06/2021
Versione 4

Statistiche utenze

Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento, delle relative metrature e dei costi suddivisi secondo la tipologia di utenza.

	<i>Utenze domestiche</i>	<i>Utenze speciali</i>	<i>Totale</i>
<i>Numero</i>	2733	625	3358
<i>Peso stimato</i>	1.234.034,97Kg	2.291.094,03Kg	3.525.129,00Kg
<i>Volume conferito*</i>	lt	lt	lt
<i>Volume considerato</i>	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Costo al litro</i>	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000
<i>Costo al kg</i>			
<i>Superficie</i>	305.626,20mq	507.469,80mq	813.096,00mq
<i>Ripartizione impostata</i>	35,00%	65,00%	100,00%
<i>Ripartizione effettiva</i>	35,01%	64,98%	100,00%

*Metodo di calcolo non basato sui conferimenti

	<i>Utenze domestiche</i>	<i>Utenze speciali</i>	<i>Totale</i>
<i>Costi fissi</i>	€ 90.157,90	€ 167.436,10	€ 257.594,00
<i>Costi variabili</i>	€ 146.652,10	€ 272.353,90	€ 419.006,00
<i>Totale</i>	€ 236.810,00	€ 439.790,00	€ 676.600,00

Statistiche utenze domestiche per categoria

Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie domestiche.

<i>Categoria</i>	<i>Metri quadrati</i>	<i>Numero utenze</i>	<i>Volume conferito</i>	<i>Volume medio/utenza</i>	<i>Volume min./grat.</i>
<i>Componenti 1</i>	66.414,20	732	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 1 - Pertinenze</i>	274,00	4	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 2</i>	99.412,00	876	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 2 - Pertinenze</i>	113,00	2	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 3</i>	63.585,00	522	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 3 - pertinenze</i>	290,00	2	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 4</i>	59.067,00	458	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 4 - Pertinenze</i>	12,00	1	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 5</i>	12.296,00	100	0,00	0,00	0,00
<i>Componenti 6 o più</i>	4.163,00	36	0,00	0,00	0,00
<i>NOMADI</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	305.626,20	2733	0,00		


Statistiche utenze speciali per categoria

Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie speciali.


<i>Categoria</i>	<i>Metri quadrati</i>	<i>Numero utenze</i>	<i>Volume conferito</i>	<i>Volume medio/mq</i>	<i>Volume min. /grat. mq</i>
01- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7.042,00	4	0,00	0,00	0,00
02- Cinematografi e teatri	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	136.730,00	148	0,00	0,00	0,00
04- Campaggi distributori carburanti, impianti sportivi	742,00	3	0,00	0,00	0,00
05- Stabilimenti balneari	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06- Esposizioni e autosaloni	1.148,00	3	0,00	0,00	0,00
07- Alberghi con ristorante	8.000,00	1	0,00	0,00	0,00
08- Alberghi senza ristorante	854,00	9	0,00	0,00	0,00
09- Case di cura e riposo	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10- Ospedali	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11- Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	24.162,00	80	0,00	0,00	0,00
12- Banche ed istituti di credito	1.087,00	4	0,00	0,00	0,00
12- Studi medici (Banche ed istituti di credito)	844,00	7	0,00	0,00	0,00
12- Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	1.381,00	11	0,00	0,00	0,00
13- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	3.094,00	17	0,00	0,00	0,00
14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.314,00	9	0,00	0,00	0,00
15- Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti	219,00	6	0,00	0,00	0,00
16- Banchi di mercato, beni durevoli	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	849,00	14	0,00	0,00	0,00
18- Attività artigianale tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	17.531,00	52	0,00	0,00	0,00
19- Carrozzeria, autoffocina, elettrauto	9.561,00	20	0,00	0,00	0,00
20- Attività industriali con capannoni di produzione	188.459,00	88	0,00	0,00	0,00
20- Attività industriali con capannoni di produzione-parte fissa	300,00	1	0,00	0,00	0,00
21- Attività artigianali con capannoni di produzione beni specifici	38.712,00	62	0,00	0,00	0,00
22- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.885,00	13	0,00	0,00	0,00
23- Birrerie, mense amburgherie	719,00	3	0,00	0,00	0,00
24- Bar, caffè, pasticcerie	1.146,00	14	0,00	0,00	0,00
25- Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.407,80	8	0,00	0,00	0,00
26- Plurilicenze alimentari e/o miste	665,00	4	0,00	0,00	0,00
27- Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	267,00	4	0,00	0,00	0,00
28- Ipermercati di generi misti	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29- Banchi di mercato generi alimentari	0,00	0	0,00	0,00	0,00

<i>30- Discoteche, night club</i>	166,00	1	0,00	0,00	0,00
<i>ATTIVITA' AGRICOLA</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>ESENTE RIFIUTI SPECIALI</i>	25.851,00	7	0,00	0,00	0,00
<i>ESENZIONE AREA PRODUZIONE (DECRETO 116/2020)</i>	29.874,00	17	0,00	0,00	0,00
<i>SACCHI</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>SEDE LEGALE</i>	1.460,00	15	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
<i>Totale</i>	507.469,80	625	0,00		


Numero utenze domestiche




Superficie utenze domestiche



Numero utenze speciali



Superficie utenze speciali



Riepilogo riduzioni e introiti

Riepilogo delle riduzioni, degli introiti fissi e variabili e della copertura prefissata distinte per tipologia di utenza.
I valori in verde indicano importi e percentuali precedenti la compensazione della copertura dei costi.

	<i>Utenze domestiche</i>		<i>Utenze speciali</i>		<i>Totale</i>
<i>Riduzioni fisse</i>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
<i>Riduzioni variabili</i>	-€ 155,79		-€ 267,72		-€ 423,51
<i>Riduzioni globali</i>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
<i>Sostituzioni</i>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
<i>Totale</i>	-€ 155,79		-€ 267,72		-€ 423,51

	<i>Pre-copertura</i>	<i>Utenze domestiche</i>	<i>Pre-copertura</i>	<i>Utenze speciali</i>	<i>Pre-copertura</i>	<i>Totale</i>
<i>Introiti fissi</i>	€ 89.869,64	€ 90.137,34	€ 167.103,78	€ 167.432,59	€ 256.973,43	€ 257.569,93
<i>Introiti variabili</i>	€ 146.160,30	€ 146.557,63	€ 271.525,30	€ 272.379,33	€ 417.685,59	€ 418.936,96
<i>Riduzioni globali</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale</i>	€ 236.029,94	€ 236.694,97	€ 438.629,08	€ 439.811,92	€ 674.659,02	€ 676.506,89
<i>Introiti vol. minimi/ecc. gratuiti</i>						€ 0,00
<i>Introiti servizi</i>		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00

	<i>Pre-copertura</i>	<i>Utenze domestiche</i>	<i>Pre-copertura</i>	<i>Utenze speciali</i>
<i>Copertura costi fissi</i>	99,68%	99,97%	99,80%	99,99%
<i>Copertura costi variabili</i>	99,66%	99,93%	99,69%	100,00%
<i>Copertura costi totali</i>	99,67%	99,95%	99,73%	100,00%

Coefficienti utenze domestiche

Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria domestica.

<i>Categoria</i>	<i>Quota Fissa Pre copertura</i>	<i>Quota Fissa</i>	<i>Quota Variabile Pre copertura</i>	<i>Quota Variabile</i>	<i>Intr. Quota Fissa Pre copertura</i>	<i>Intr. Quota Fissa</i>	<i>Intr. Quota Variabile Pre copertura</i>	<i>Intr. Quota Variabile</i>	<i>Quote Servizi</i>	<i>Intr. Quote servizi</i>	<i>Intr. Volume Min. / Grat.</i>
<i>Componenti 1</i>	€ 0,2379	€ 0,23860	€ 24,9556	€ 25,02340	€ 15.727,9419	€ 15.774,2196	€ 18.134,5200	€ 18.183,7887		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>Componenti 1 - Pertinenze</i>	€ 0,2379	€ 0,23860	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 65,1846	€ 65,6778	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>Componenti 2</i>	€ 0,2800	€ 0,28080	€ 50,0538	€ 50,18990	€ 27.757,8038	€ 27.837,1121	€ 43.650,2695	€ 43.768,9575		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>Componenti 2 - Pertinenze</i>	€ 0,2800	€ 0,28080	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 31,6400	€ 31,8208	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>Componenti 3</i>	€ 0,3138	€ 0,31480	€ 62,8583	€ 63,02920	€ 19.965,6727	€ 20.029,2974	€ 32.821,5882	€ 32.910,8239		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>Componenti 3 - pertinenze</i>	€ 0,3138	€ 0,31480	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 91,0020	€ 91,2340	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>Componenti 4</i>	€ 0,3398	€ 0,34080	€ 81,4465	€ 81,66790	€ 20.027,0353	€ 20.085,9731	€ 37.240,2395	€ 37.341,4715		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>Componenti 4 - Pertinenze</i>	€ 0,3398	€ 0,34080	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 4,0776	€ 4,0980	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>Componenti 5</i>	€ 0,3688	€ 0,36990	€ 100,5635	€ 100,83690	€ 4.551,7131	€ 4.565,2891	€ 10.051,6658	€ 10.078,9930		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>Componenti 6 o più</i>	€ 0,3920	€ 0,39320	€ 117,2383	€ 117,55690	€ 1.647,5737	€ 1.652,6173	€ 4.262,0135	€ 4.273,5957		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>NOMADI</i>	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
<i>Totale</i>					€ 89.869,6447	€ 90.137,3392	€ 146.160,2965	€ 146.557,6303	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000

Riepilogo introiti categorie domestiche

Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza domestica.

Categoria	Quota Fissa	Riduzioni Quota Fissa	Totale Quota Fissa	Quota Variabile	Riduzioni Quota Variabile	Totale Quota Variabile	Quota Globale	Riduzioni Quota Globale	Totale Quota Globale	Quota Servizi	Riduzioni Quota Servizi	Totale Quota Servizi	Introiti Volume Min./Grat.	Introiti Volume Conferito
Componenti 1	€ 15.774,2196	€ 0,0000	€ 15.774,2196	€ 18.210,0393	-€ 26,2506	€ 18.183,7887	€ 33.958,0083	€ 0,0000	€ 33.958,0083		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 1 - Pertinenze	€ 65,6778	€ 0,0000	€ 65,6778	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 65,6778	€ 0,0000	€ 65,6778		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 2	€ 27.837,1121	€ 0,0000	€ 27.837,1121	€ 43.834,2045	-€ 65,2470	€ 43.768,9575	€ 71.606,0696	€ 0,0000	€ 71.606,0696		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 2 - Pertinenze	€ 31,8208	€ 0,0000	€ 31,8208	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 31,8208	€ 0,0000	€ 31,8208		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 3	€ 20.029,2974	€ 0,0000	€ 20.029,2974	€ 32.954,9443	-€ 44,1204	€ 32.910,8239	€ 52.940,1213	€ 0,0000	€ 52.940,1213		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 3 - pertinenze	€ 91,2340	€ 0,0000	€ 91,2340	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 91,2340	€ 0,0000	€ 91,2340		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 4	€ 20.085,9731	€ 0,0000	€ 20.085,9731	€ 37.341,4715	€ 0,0000	€ 37.341,4715	€ 57.427,4446	€ 0,0000	€ 57.427,4446		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 4 - Pertinenze	€ 4,0980	€ 0,0000	€ 4,0980	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 4,0980	€ 0,0000	€ 4,0980		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 5	€ 4.565,2891	€ 0,0000	€ 4.565,2891	€ 10.099,1604	-€ 20,1674	€ 10.078,9930	€ 14.644,2821	€ 0,0000	€ 14.644,2821		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Componenti 6 o più	€ 1.652,6173	€ 0,0000	€ 1.652,6173	€ 4.273,5957	€ 0,0000	€ 4.273,5957	€ 5.926,2130	€ 0,0000	€ 5.926,2130		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
NOMADI	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Totale	€ 90.137,3392	€ 0,0000	€ 90.137,3392	€ 146.713,4157	-€ 155,7854	€ 146.557,6303	€ 236.694,9695	€ 0,0000	€ 236.694,9695	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000

Riepilogo coefficienti categorie domestiche

Riepilogo dei coefficienti KA, KB con quota fissa e quota variabile.

<i>Categoria</i>	<i>KA</i>	<i>KB</i>	<i>Quota fissa</i>	<i>Quota variabile</i>	<i>Quota servizi</i>	<i>Volume minimo (in litri)</i>	<i>Volume minimo (in kg)</i>	<i>Tariffa per volume minimo</i>
<i>Componenti 1</i>	€ 0,80000	€ 0,80000	€ 0,23860	€ 25,02340		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 1 - Pertinenze</i>	€ 0,80000	€ 0,00000	€ 0,23860	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 2</i>	€ 0,94000	€ 1,60000	€ 0,28080	€ 50,18990		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 2 - Pertinenze</i>	€ 0,94000	€ 0,00000	€ 0,28080	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 3</i>	€ 1,05000	€ 2,00000	€ 0,31480	€ 63,02920		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 3 - pertinenze</i>	€ 1,05000	€ 0,00000	€ 0,31480	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 4</i>	€ 1,14000	€ 2,60000	€ 0,34080	€ 81,66790		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 4 - Pertinenze</i>	€ 1,14000	€ 0,00000	€ 0,34080	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 5</i>	€ 1,23000	€ 3,20000	€ 0,36990	€ 100,83690		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>Componenti 6 o più</i>	€ 1,30000	€ 3,70000	€ 0,39320	€ 117,55690		0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>NOMADI</i>	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000		0,00	0,0000	€ 0,00000

Coefficienti utenze speciali

Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria speciale.

Categoria	Quota Fissa Pre copertura	Quota Fissa	Quota Variabile Pre copertura	Quota Variabile	Intr. Quota Fissa Pre copertura	Intr. Quota Fissa	Intr. Quota Variabile Pre copertura	Intr. Quota Variabile	Quota Servizi	Intr. Quota servizi	Intr. Volume Min. / Grat.
01- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,1575	€ 0,15780	€ 0,2564	€ 0,25720	€ 1.109,1150	€ 1.111,2276	€ 1.805,5688	€ 1.811,2024		€ 0,0000	€ 0,0000
02- Cinematografi e teatri	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
03- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,2165	€ 0,21690	€ 0,3554	€ 0,35650	€ 29.583,1678	€ 29.637,8250	€ 48.562,8538	€ 48.713,1610		€ 0,0000	€ 0,0000
04- Campaggi distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,3229	€ 0,32360	€ 0,5260	€ 0,52770	€ 239,5918	€ 240,1112	€ 390,2920	€ 391,5534		€ 0,0000	€ 0,0000
05- Stabilimenti balneari	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
06- Esposizioni e autosaloni	€ 0,2008	€ 0,20120	€ 0,3298	€ 0,33090	€ 230,5184	€ 230,9776	€ 378,6104	€ 379,8732		€ 0,0000	€ 0,0000
07- Alberghi con ristorante	€ 0,5592	€ 0,56030	€ 0,9106	€ 0,91340	€ 4.473,6000	€ 4.482,4000	€ 7.284,8000	€ 7.307,2000		€ 0,0000	€ 0,0000
08- Alberghi senza ristorante	€ 0,4021	€ 0,40290	€ 0,6509	€ 0,65300	€ 343,7227	€ 344,4066	€ 556,4018	€ 558,1969		€ 0,0000	€ 0,0000
09- Case di cura e riposo	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
10- Ospedali	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
11- Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	€ 0,5941	€ 0,59540	€ 0,9659	€ 0,96890	€ 14.248,3732	€ 14.279,5512	€ 23.165,2985	€ 23.237,2478		€ 0,0000	€ 0,0000
12- Banche ed istituti di credito	€ 0,2402	€ 0,24070	€ 0,3932	€ 0,39440	€ 261,0974	€ 261,6409	€ 427,4084	€ 428,7128		€ 0,0000	€ 0,0000
12- Studi medici (Banche ed istituti di credito)	€ 0,2402	€ 0,24070	€ 0,3932	€ 0,39440	€ 202,7288	€ 203,1508	€ 331,8608	€ 332,8736		€ 0,0000	€ 0,0000
12- Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	€ 0,2402	€ 0,24070	€ 0,3932	€ 0,39440	€ 330,6145	€ 330,2016	€ 541,2058	€ 541,0682		€ 0,0000	€ 0,0000
13- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	€ 0,5131	€ 0,51410	€ 0,9048	€ 0,90760	€ 1.591,0176	€ 1.594,1184	€ 2.805,5988	€ 2.814,2811		€ 0,0000	€ 0,0000
14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,5710	€ 0,57220	€ 0,9325	€ 0,93540	€ 750,2940	€ 751,8708	€ 1.225,3050	€ 1.229,1156		€ 0,0000	€ 0,0000
15- Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti	€ 0,2796	€ 0,28020	€ 0,4580	€ 0,45950	€ 61,2324	€ 61,3638	€ 100,3020	€ 100,6305		€ 0,0000	€ 0,0000
16- Banchi di mercato, beni durevoli	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,5041	€ 0,50510	€ 0,8230	€ 0,82560	€ 427,9809	€ 428,8299	€ 698,7270	€ 700,9344		€ 0,0000	€ 0,0000
18- Attività artigianale tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,4038	€ 0,40460	€ 0,6598	€ 0,66180	€ 7.046,4924	€ 7.060,4528	€ 11.513,8081	€ 11.548,7091		€ 0,0000	€ 0,0000
19- Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,4292	€ 0,43010	€ 0,6996	€ 0,70170	€ 4.103,5812	€ 4.112,1861	€ 6.688,8756	€ 6.708,9537		€ 0,0000	€ 0,0000
20- Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,3627	€ 0,36340	€ 0,5891	€ 0,59100	€ 68.421,8495	€ 68.553,9016	€ 110.864,4075	€ 111.221,9739		€ 0,0000	€ 0,0000
20- Attività industriali con capannoni di produzione-parte fissa	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		€ 0,0000	€ 0,0000
21- Attività artigianali con capannoni di produzione beni specifici	€ 0,4292	€ 0,43010	€ 0,6964	€ 0,69860	€ 16.615,1904	€ 16.650,0312	€ 26.959,0368	€ 27.044,2032		€ 0,0000	€ 0,0000
22- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 2,9900	€ 2,99610	€ 4,8664	€ 4,88150	€ 8.617,9499	€ 8.635,5317	€ 14.026,2180	€ 14.069,7401		€ 0,0000	€ 0,0000

23- Birrerie, mense amburgherie	€ 2,4573	€ 2,46230	€ 3,9988	€ 4,01120	€ 1.766,7987	€ 1.770,3937	€ 2.875,1372	€ 2.884,0528	€ 0,0000	€ 0,0000
24- Bar, caffè, pasticcerie	€ 2,4019	€ 2,40680	€ 3,4106	€ 3,42120	€ 2.669,1030	€ 2.674,5482	€ 3.790,0175	€ 3.801,7967	€ 0,0000	€ 0,0000
25- Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,0869	€ 1,08910	€ 1,7719	€ 1,77740	€ 2.617,0378	€ 2.622,3350	€ 4.266,3808	€ 4.279,6237	€ 0,0000	€ 0,0000
26- Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,8152	€ 0,81680	€ 1,3288	€ 1,33290	€ 542,1080	€ 543,1720	€ 883,6520	€ 886,3785	€ 0,0000	€ 0,0000
27- Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	€ 2,8235	€ 2,82930	€ 4,5928	€ 4,60710	€ 753,8745	€ 755,4231	€ 1.226,2776	€ 1.230,0957	€ 0,0000	€ 0,0000
28- Ipermercati di generi misti	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
29- Banchi di mercato generi alimentari	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
30- Discoteche, night club	€ 0,5828	€ 0,58400	€ 0,9473	€ 0,95030	€ 96,7448	€ 96,9440	€ 157,2518	€ 157,7498	€ 0,0000	€ 0,0000
ATTIVITA' AGRICOLA	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
ESENTE RIFIUTI SPECIALI	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
ESENZIONE AREA PRODUZIONE (DECRETO 116/2020)	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
SACCHI	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
SEDE LEGALE	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,00000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
Totale					€ 167.103,7847	€ 167.432,5948	€ 271.525,2960	€ 272.379,3281	€ 0,0000	€ 0,0000

Riepilogo introiti categorie speciali

Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza speciale.

Categoria	Quota Fissa	Riduzioni Quota Fissa	Totale Quota Fissa	Quota Variabile	Riduzioni Quota Variabile	Totale Quota Variabile	Quota Globale	Riduzioni Quota Globale	Totale Quota Globale	Quota Servizi	Riduzioni Quota Servizi	Totale Quota Servizi	Introiti Volume Min./Grat.	Introiti Volume Conferito
01- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1.111,2276	€ 0,0000	€ 1.111,2276	€ 1.811,2024	€ 0,0000	€ 1.811,2024	€ 2.922,4300	€ 0,0000	€ 2.922,4300	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
02- Cinematografi e teatri	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
03- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 29.637,8250	€ 0,0000	€ 29.637,8250	€ 48.713,1610	€ 0,0000	€ 48.713,1610	€ 78.350,9860	€ 0,0000	€ 78.350,9860	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
04- Campeggi distributori carburanti, impianti sportivi	€ 240,1112	€ 0,0000	€ 240,1112	€ 391,5534	€ 0,0000	€ 391,5534	€ 631,6646	€ 0,0000	€ 631,6646	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
05- Stabilimenti balneari	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
06- Esposizioni e autosaloni	€ 230,9776	€ 0,0000	€ 230,9776	€ 379,8732	€ 0,0000	€ 379,8732	€ 610,8508	€ 0,0000	€ 610,8508	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
07- Alberghi con ristorante	€ 4.482,4000	€ 0,0000	€ 4.482,4000	€ 7.307,2000	€ 0,0000	€ 7.307,2000	€ 11.789,6000	€ 0,0000	€ 11.789,6000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
08- Alberghi senza ristorante	€ 344,4066	€ 0,0000	€ 344,4066	€ 558,1969	€ 0,0000	€ 558,1969	€ 902,6035	€ 0,0000	€ 902,6035	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
09- Case di cura e riposo	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
10- Ospedali	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
11- Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	€ 14.279,5512	€ 0,0000	€ 14.279,5512	€ 23.237,2478	€ 0,0000	€ 23.237,2478	€ 37.516,7990	€ 0,0000	€ 37.516,7990	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
12- Banche ed istituti di credito	€ 261,6409	€ 0,0000	€ 261,6409	€ 428,7128	€ 0,0000	€ 428,7128	€ 690,3537	€ 0,0000	€ 690,3537	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
12- Studi medici (Banche ed istituti di credito)	€ 203,1508	€ 0,0000	€ 203,1508	€ 332,8736	€ 0,0000	€ 332,8736	€ 536,0244	€ 0,0000	€ 536,0244	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
12- Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	€ 330,2016	€ 0,0000	€ 330,2016	€ 541,0682	€ 0,0000	€ 541,0682	€ 871,2698	€ 0,0000	€ 871,2698	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
13- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	€ 1.594,1184	€ 0,0000	€ 1.594,1184	€ 2.814,2811	€ 0,0000	€ 2.814,2811	€ 4.408,3995	€ 0,0000	€ 4.408,3995	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 751,8708	€ 0,0000	€ 751,8708	€ 1.229,1156	€ 0,0000	€ 1.229,1156	€ 1.980,9864	€ 0,0000	€ 1.980,9864	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
15- Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti	€ 61,3638	€ 0,0000	€ 61,3638	€ 100,6305	€ 0,0000	€ 100,6305	€ 161,9943	€ 0,0000	€ 161,9943	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
16- Banchi di mercato, beni durevoli	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 428,8299	€ 0,0000	€ 428,8299	€ 700,9344	€ 0,0000	€ 700,9344	€ 1.129,7643	€ 0,0000	€ 1.129,7643	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
18- Attività artigianale tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 7.060,4528	€ 0,0000	€ 7.060,4528	€ 11.548,7091	€ 0,0000	€ 11.548,7091	€ 18.609,1619	€ 0,0000	€ 18.609,1619	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
19- Carrozzeria, autoffocina, elettrauto	€ 4.112,1861	€ 0,0000	€ 4.112,1861	€ 6.708,9537	€ 0,0000	€ 6.708,9537	€ 10.821,1398	€ 0,0000	€ 10.821,1398	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
20- Attività industriali con capannoni di produzione	€ 68.553,9016	€ 0,0000	€ 68.553,9016	€ 111.489,6969	€ 267,7230	€ 111.221,9739	€ 179.775,8755	€ 0,0000	€ 179.775,8755	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		

20- Attività industriali con capannoni di produzione- parte fissa	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
21- Attività artigianali con capannoni di produzione beni specifici	€ 16.650,0312	€ 0,0000	€ 16.650,0312	€ 27.044,2032	€ 0,0000	€ 27.044,2032	€ 43.694,2344	€ 0,0000	€ 43.694,2344	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
22- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 8.635,5317	€ 0,0000	€ 8.635,5317	€ 14.069,7401	€ 0,0000	€ 14.069,7401	€ 22.705,2718	€ 0,0000	€ 22.705,2718	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
23- Birrerie, mense amburgherie	€ 1.770,3937	€ 0,0000	€ 1.770,3937	€ 2.884,0528	€ 0,0000	€ 2.884,0528	€ 4.654,4465	€ 0,0000	€ 4.654,4465	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
24- Bar, caffè, pasticcerie	€ 2.674,5482	€ 0,0000	€ 2.674,5482	€ 3.801,7967	€ 0,0000	€ 3.801,7967	€ 6.476,3449	€ 0,0000	€ 6.476,3449	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
25- Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2.622,3350	€ 0,0000	€ 2.622,3350	€ 4.279,6237	€ 0,0000	€ 4.279,6237	€ 6.901,9587	€ 0,0000	€ 6.901,9587	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
26- Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 543,1720	€ 0,0000	€ 543,1720	€ 886,3785	€ 0,0000	€ 886,3785	€ 1.429,5505	€ 0,0000	€ 1.429,5505	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
27- Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	€ 755,4231	€ 0,0000	€ 755,4231	€ 1.230,0957	€ 0,0000	€ 1.230,0957	€ 1.985,5188	€ 0,0000	€ 1.985,5188	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
28- Ipermercati di generi misti	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
29- Banchi di mercato generi alimentari	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
30- Discoteche, night club	€ 96,9440	€ 0,0000	€ 96,9440	€ 157,7498	€ 0,0000	€ 157,7498	€ 254,6938	€ 0,0000	€ 254,6938	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
ATTIVITA' AGRICOLA	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
ESENTE RIFIUTI SPECIALI ESENZIONE AREA PRODUZIONE (DECRETO 116/2020)	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
SACCHI	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
SEDE LEGALE	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000		
Totale	€ 167.432,5948	€ 0,0000	€ 167.432,5948	€ 272.647,0511	€ -267,7230	€ 272.379,3281	€ 439.811,9229	€ 0,0000	€ 439.811,9229	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000

Riepilogo coefficienti categorie speciali

Riepilogo dei coefficienti KC, KD con quota fissa e quota variabile.

Categoria	KC	KD	Quota fissa	Quota variabile	Quota Servizi	Vol. minimo (in litri)	Volume minimo (in kg)	Tariffa vol. Min. / Grat. mq
01- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,40000	€ 3,28000	€ 0,15780	€ 0,25720	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
02- Cinematografi e teatri	€ 0,37000	€ 3,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
03- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,55000	€ 4,55000	€ 0,21690	€ 0,35650	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
04- Campeggi distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,82000	€ 6,73000	€ 0,32360	€ 0,52770	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
05- Stabilimenti balneari	€ 0,51000	€ 4,16000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
06- Esposizioni e autosaloni	€ 0,51000	€ 4,22000	€ 0,20120	€ 0,33090	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
07- Alberghi con ristorante	€ 1,42000	€ 11,65000	€ 0,56030	€ 0,91340	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
08- Alberghi senza ristorante	€ 1,02000	€ 8,32000	€ 0,40290	€ 0,65300	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
09- Case di cura e riposo	€ 1,13000	€ 9,21000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
10- Ospedali	€ 1,18000	€ 9,68000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
11- Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	€ 1,52000	€ 12,45000	€ 0,59540	€ 0,96890	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
12- Banche ed istituti di credito	€ 0,61000	€ 5,03000	€ 0,24070	€ 0,39440	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
12- Studi medici (Banche ed istituti di credito)	€ 0,61000	€ 5,03000	€ 0,24070	€ 0,39440	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
12- Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	€ 0,61000	€ 5,03000	€ 0,24070	€ 0,39440	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
13- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	€ 1,30000	€ 11,55000	€ 0,51410	€ 0,90760	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,45000	€ 11,93000	€ 0,57220	€ 0,93540	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
15- Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti	€ 0,71000	€ 5,86000	€ 0,28020	€ 0,45950	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
16- Banchi di mercato, beni durevoli	€ 1,09000	€ 8,90000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
17- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,28000	€ 10,53000	€ 0,50510	€ 0,82560	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
18- Attività artigianale tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,03000	€ 8,48000	€ 0,40460	€ 0,66180	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
19- Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,09000	€ 8,95000	€ 0,43010	€ 0,70170	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
20- Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,92000	€ 7,53000	€ 0,36340	€ 0,59100	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
20- Attività industriali con capannoni di produzione-parte fissa	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
21- Attività artigianali con capannoni di produzione beni specifici	€ 1,09000	€ 8,91000	€ 0,43010	€ 0,69860	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
22- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 7,60000	€ 62,32000	€ 2,99610	€ 4,88150	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
23- Birrerie, mense amburgherie	€ 6,24000	€ 51,16000	€ 2,46230	€ 4,01120	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
24- Bar, caffè, pasticcerie	€ 6,29000	€ 45,00000	€ 2,40680	€ 3,42120	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
25- Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,76000	€ 22,67000	€ 1,08910	€ 1,77740	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
26- Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,07000	€ 17,00000	€ 0,81680	€ 1,33290	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
27- Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	€ 7,17000	€ 58,76000	€ 2,82930	€ 4,60710	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
28- Ipermercati di generi misti	€ 2,15000	€ 17,64000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
29- Banchi di mercato generi alimentari	€ 3,50000	€ 28,70000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000

<i>30- Discoteche, night club</i>	€ 1,48000	€ 12,12000	€ 0,58400	€ 0,95030	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>ATTIVITA' AGRICOLA</i>	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>ESENTE RIFIUTI SPECIALI</i>	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>ESENZIONE AREA PRODUZIONE (DECRETO 116/2020)</i>	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>SACCHI</i>	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000
<i>SEDE LEGALE</i>	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	0,00	0,00	0,0000	€ 0,00000

Dettaglio piano finanziario

Riepilogo dettagliato dei costi fissi e variabili con la relativa ripartizione tra utenze domestiche e variabili.

<i>Tipo costo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>% U.D.</i>	<i>% U.S.</i>	<i>U.D.</i>	<i>U.S.</i>
Costo fisso	COSTI FISSI	€ 257.594,0000	35,00 %	65,00 %	€ 90.157,9000	€ 167.436,1000
Costo variabile	COSTI VARIABILI	€ 419.006,0000	35,00 %	65,00 %	€ 146.652,1000	€ 272.353,9000
<i>Totale</i>		€ 676.600,0000			€ 236.810,0000	€ 439.790,0000

COMUNE DI GRASSOBIO
Provincia di BERGAMO

Verbale n.11 del 21 giugno 2021

OGGETTO: PARERE approvazione delle tariffe TARI 2021. Agevolazioni TARI 2021.

Il Revisore, Orietta Truffelli, ricevuta in data 18 giugno 2021 la proposta di deliberazione in oggetto, da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale, inerente l'approvazione delle tariffe TARI 2021.

Visto

- il DL n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), in vigore dal 26.5.2021, che ha previsto ulteriori misure urgenti finalizzate al sostegno di imprese, lavoratori ed altre categorie di cittadini, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l'art. 6 co. 1 del predetto DL prevede: *" In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche";*

Considerato che,

- che le agevolazioni straordinarie TARI che l'Ente intende adottare hanno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a mitigare gli effetti socio-economici patiti da alcune categorie economiche nel corso dell'emergenza sanitaria;
- l'agevolazione tariffaria comporta una riduzione di entrata e quindi un minor gettito TARI 2021 stimato in € 109.800;
- tale riduzione/agevolazione tariffaria di € 109.800 è finanziata dall'ente con l'applicazione della quota dell'Avanzo Vincolato per € 50.000 (avanzo vincolato destinato ad emergenza Covid) e da € 59.800,00 dai trasferimenti ministeriali specifici previsti nell'art. 6 del D.L. 73/2021 in vigore dal 26/5/2021;

Considerato, altresì,


- che la previsione dell'agevolazione/riduzione delle tariffe 2021 per € 109.800, contenuta nella delibera consiliare di approvazione delle tariffe TARI 2021, assume valore regolamentare e, in quanto tale, è soggetto al parere del Revisore ai sensi dell'art 239 del TUEL.

Tutto ciò visto e considerato, il revisore

esprime parere favorevole

all'approvazione delle tariffe TARI 2021 contenenti le agevolazioni sopra esposte.

Il Revisore dei Conti
Rag. Orietta Truffelli





Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.42 DEL 18-06-2021

Oggetto

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA T.A.R.I. PER L'ANNO
2021**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, 147/bis e 153, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta in oggetto, dato atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Data: 18-06-2021

Il Responsabile dell’Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.42 DEL 18-06-2021

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA T.A.R.I. PER L'ANNO
2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta in oggetto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 18-06-2021

Il Responsabile dell’Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.